



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO MINISTERIALE N. 299

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2016/2017 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”;

VISTO l’articolo 1, co. 2 del decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.176;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l’art.5, co. 2, e l’art.13;

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte del previgente ordinamento;

VISTO il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n. 319, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del nuovo ordinamento;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale, in applicazione dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, regolamento recante norme in materia di curricula delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalità di svolgimento della 1^a e 2^a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato, che ha abrogato l'art. 2 del citato decreto 23 aprile 2003, n. 139, dettando nuove disposizioni sulla medesima prova scritta;

VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 aprile 2005, n. 14, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, "Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige";

VISTO l'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalauréat francese;

VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95 con cui vengono dettate norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC, per lo svolgimento dell'esame di Stato ESABAC con il rilascio del doppio diploma italiano e francese;

VISTO il decreto ministeriale in data 27 gennaio 2017, n. 41, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTA l'ordinanza ministeriale 4 maggio 2017, n. 257, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017,

RAVVISATA l'esigenza di dettare disposizioni, per l'anno scolastico 2016/2017, per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali del previgente ordinamento - ancora residualmente funzionanti ad esaurimento nell'anno scolastico 2016/2017 - già autorizzate ai sensi dell'art. 1, co.1, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal 1° comma dell'art. 1 del Decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, nonché nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del D.P.R. n. 275/1999;

DECRETA

Art.1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, per l'anno scolastico 2016/2017, lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali già autorizzate - ai sensi dell'art. 278 del D. Lgs. n. 297/1994 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del D.M. n. 234/2000, nelle more di un progressivo allineamento ai nuovi ordinamenti, nonché nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

TITOLO I

REGOLE COMUNI

Art. 2

Candidati esterni

1. I candidati esterni sostengono gli esami di Stato nei percorsi ordinari del nuovo ordinamento.
2. Nei corsi sperimentali quadriennali di nuovo ordinamento, autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 275/1999, attesa la peculiarità di tali corsi, i candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato. In ragione della loro durata, nei suddetti corsi, non è consentita, altresì, l'ammissione agli esami di Stato di alunni con abbreviazione di un anno per merito.

Art. 3

Validità dei diplomi dei corsi sperimentali

1. Con il D.M. n. 41/2017 che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2016/2017, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate

ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale del nuovo e del previgente ordinamento, sono indicati i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi sperimentali del previgente ordinamento, autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. n. 297/1994 e confermati dall'art. 1, primo comma, del D.M. n. 234/2000, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari del previgente ordinamento.
3. I diplomi conseguiti al termine dei corsi sperimentali di nuovo ordinamento, autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 275/1999, hanno valore pari a quelli che si conseguono al termine dei corsi ordinari di cui al vigente nuovo ordinamento.

TITOLO II

MODALITÀ OPERATIVE

Art. 4

Documento del Consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, previsto dal comma 2, dell'art. 5 del D.P.R. n. 323/1998, che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, fornendo indicazioni anche con riferimento alla predisposizione della terza prova scritta, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari. Nei corsi sperimentali il suddetto documento esplicita, in particolare, anche il contenuto specifico della sperimentazione con i relativi obiettivi.

Art. 5

Aree disciplinari

1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal D.M. n. 358/1998, tuttora in vigore per i corsi del previgente ordinamento limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, e per i corsi ordinari del nuovo ordinamento dal D.M. n. 319/2015, le commissioni d'esame possono procedere alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari.
2. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto D.M. n. 358/1998 per il previgente ordinamento e nel predetto D.M. n. 319/2015 per il nuovo ordinamento.

Art. 6

Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole statali e paritarie, in cui si svolgono corsi sperimentali, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, come precisato in generale dall'annuale ordinanza ministeriale n. 257 del 4 maggio

2017, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per operare, tra l'altro, un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine, le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

- esame del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

Art. 7

Prove d'esame

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni del previgente e del nuovo ordinamento le prove vertono sulle discipline, i relativi programmi di insegnamento e, a seconda della tipologia del nuovo ordinamento, le linee guida e le indicazioni nazionali.
2. Per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2016/2017, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio sono indicate nel D.M. n. 41/2017; le altre materie attribuite ai commissari interni sono individuate dal consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 6/2007, che individua le modalità e i termini dell'affidamento delle materie ai commissari interni ed esterni.
3. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
4. Per l'anno scolastico 2016/2017, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.
5. Per l'anno scolastico 2016/2017, nei corsi sperimentali della liuteria, la disciplina oggetto della seconda prova scritta potrà avere, nel caso sia di tipo laboratoriale, anche la durata di tre giorni.
6. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni che sono impartite con l'annuale ordinanza ministeriale, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017.

Art.8

Progetto sperimentale ESABAC

1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, il Diploma di Baccalauréat sono previste dal

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

D.M. n. 95/2013, che regola gli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).

2. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarità del corso di studi in questione (art. 4, comma 1, del D.M. n. 95/2013).

Art.9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei corsi di ordinamento.

Roma, 22 maggio 2017

IL MINISTRO

Valeria Fedeli

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D. Lgs 82/2005 s.m.i